



Comune di Bologna

OdG n.: 90/2009

P.G. n.: 59589/2009

Data Seduta: 17/04/2009

Data inizio vigore: 29/04/2009

Il provvedimento è stato modificato dalla seguente delibera:

DC/PRO/2021/25 PG. n. 169441/2021 Repertorio n. DC/2021/29 Data Seduta 12/04/2021 Data inizio vigore: 28/04/2021 Testo totalmente consolidato

ODG:

PG:

Data Seduta:

Data inizio vigore:

REGOLAMENTO DI TUTELA DELLA FAUNA URBANA

Indice

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Principi e profili istituzionali

Art.2 -Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni

Art.3 - Attività e terapie assistite con animali

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

Titolo II - Disposizioni generali

Art.5 - Atti o comportamenti lesivi

Art.6 - Detenzione di animali

Art.7 - Esposizione di animali

Art.8 - Divieto di accattonaggio con animali

Art.9 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

Art.10 - Accesso sui pubblici mezzi di trasporto

Art.10 bis Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, alle mense comunali, residenze per anziani e comunità

Art.11 - Esportazione di animali al seguito

Titolo III - Avvelenamenti di Animali

Art.12 - Divieti

Art.13 - Compiti del veterinario

Art.14 - Istituti zooprofilattici sperimentali

Art.15 - Compiti del Comune

Titolo IV - Circhi e mostre itineranti

Art.16 – Prescrizioni generali

Art.17 - Requisiti minimi

Art.18 - Divieto di esibizione al di fuori della struttura

Art.19 - Competenze del Comune

Art.20 - Registro

Art.21 - Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

Titolo V - Cani

Capo I - Gestione dell'animale

Art.22 - Detenzione cani

Art.23 - Conduzione cani

Art.23 bis - Percorsi formativi

Art.24 - Deiezioni

Art.25 - Caudotomia, conchectomia e taglio delle corde vocali

Art.26 - Canile Municipale

Capo II - Aree di sgambatura

Art.27 - Aree di sgambatura

Art. 28 - Abrogato

Art.29 - Competenze dei Quartieri

Art.30 - Comitati di gestione

Art.31 - Iter procedurale e realizzazione dell'area sgambatura cani

Art.32 - Competenze del Comitato di gestione

Art.33 - Uso delle aree di sgambatura

Titolo VI - Gatti

Art.34 - Definizioni

Art.34 bis – Gatti di proprietà

- Art.35 - Divieti
- Art.36 - Registrazione
- Art.37 - Diritti e doveri dei referenti delle colonie feline
- Art.38 - Accesso per l'alimentazione e la cura
- Art.39 - Sterilizzazioni
- Art.40 - Spostamenti di colonie feline
- Art.41 - Struttura comunale per gatti con abitudini domestiche
- Art.42 - Altre strutture per gatti con abitudini domestiche

Titolo VII - Volatili

- Art.43 - Detenzione di volatili in gabbie
- Art.44 - Controllo e tutela della popolazione dei colombi in ambito urbano
- Art.44 bis - Organizzazione di colombaie in periferia e luoghi di stazionamento dei colombi

Titolo VIII- Animali Acquatici

- Art.45 - Detenzione in acquari

Titolo IX - Rettili e Anfibi

- Art.46 - Detenzione di rettili e anfibi
- Art.47 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

TITOLO X - Equidi

- Art. 48 – tutela nella gestione del cavallo

Titolo XI - Regolazione del funzionamento e della gestione del cimitero per animali di affezione

- Art.49 - Disposizioni generali
- Art.50 - Tipologia di animali accoglibili nel cimitero
- Art.51 - Trasporto
- Art.52 - Autorizzazioni, vigilanza e controlli
- Art.53 - Caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero
- Art.54 - Disposizioni di carattere gestionale
- Art.55 - Operazioni di sepoltura
- Art.56 - Operazioni di dissepolitura
- Art.57 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

Titolo XII - Disposizioni Finali

- Art.58 - Sanzioni
- Art.59 - Proventi da irrogazione delle sanzioni
- Art.60 - Vigilanza
- Art.61 - Abrogazioni e incompatibilità

Normativa di riferimento

Indice degli allegati

Titolo I Principi generali

Art.1 Principi e profili istituzionali

1. Il Comune di Bologna rispetta e promuove, nell'ambito del presente regolamento, la fauna urbana sul proprio territorio, consapevole dell'importanza che tale presenza rappresenta per l'intera cittadinanza e per una valorizzazione ambientale e con il presente Regolamento definisce diritti e doveri ai fini di una corretta convivenza e tutela degli animali.
2. Promuove e disciplina la tutela ed il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali. Persegue l'obiettivo di attuare un corretto rapporto tra l'uomo e l'animale, nel rispetto delle reciproche esigenze; regola inoltre la corretta convivenza dell'uomo e del suo animale, nel rispetto dei diritti e delle esigenze dei terzi, all'interno del contesto urbano, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente.
3. Condanna e, nell'ambito delle proprie competenze, persegue ogni forma di maltrattamento contro gli animali ed il loro abbandono.

4. Promuove iniziative dirette a incentivare il rispetto degli animali ed una maggiore fruibilità dei luoghi e locali pubblici da parte dei cittadini e dei loro animali
5. Si impegna a promuovere attività ed iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul rispetto e la tutela degli animali, sulla loro conoscenza e sui principi della corretta convivenza con gli stessi, anche in collaborazione con le associazioni del territorio aventi finalità di protezione e difesa degli animali.
6. Inquadra la tutela degli animali in una più ampia cultura di rispetto tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Art.2 Ambito di applicazione, esclusioni e definizioni

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutte le specie animali presenti, stabilmente o temporaneamente, sul territorio del Comune, domestici e liberi, autoctoni e alloctoni-
2. La disciplina del presente regolamento non si applica:
 - a. alle attività economiche concernenti l'allevamento di animali da reddito;
 - b. alle attività di commercio ed allevamento degli animali d'affezione disciplinate dalla L.R.n.5/2005 "Norme in materia di benessere animale" e relativa delibera contenente le indicazioni tecniche, salvo quanto specificato dal presente regolamento;
 - c. all'attività venatoria
 - d. alle specie selvatiche in quanto regolate da specifiche normative;
 - e. alle attività di disinfezione e derattizzazione.
3. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento si intende per:
Animale d'affezione : ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. In particolare sono compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità; compresi gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
4. Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante ed essenziale del medesimo.

Art.3 Interventi assistiti con animali (IAA)

1. Il Comune di Bologna riconosce e promuove gli IAA effettuati e supportati da equipe multidisciplinari composte da persone con competenze e conoscenze, conseguite con adeguati percorsi formativi, in conformità con le linee guida nazionali, nel rispetto del benessere degli animali coinvolti e delle loro attitudini.
2. Le prestazioni degli animali coinvolti non devono comportare per l'animale fatiche o stress fisici e/o psichici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti o sfruttamento.
3. Gli animali coinvolti in IAA devono essere adulti, non possono essere utilizzate femmine in fase estrale, in lattazione o avanzato stato di gravidanza. Possono essere utilizzati animali delle seguenti specie: cane, gatto, asino, cavallo, coniglio. L'impiego di specie diverse deve essere autorizzato dal centro di referenza nazionale
4. Gli animali impiegati sono sottoposti a controlli periodici, da parte del medico veterinario dell'equipe in collaborazione con il coadiutore dell'animale, volti ad accertare il permanere delle condizioni di salute e di benessere richieste. Gli animali che manifestano segni di malessere psico-fisico devono essere esclusi dai programmi.
5. Agli animali che per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute non possono essere più utilizzati negli IAA deve essere garantita una adeguata condizione di vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni o privati, escludendo espressamente la possibilità di macellazione per quelli di regola utilizzati a fini alimentari

Art.4 - Associazioni animaliste, zoofile e ambientaliste

1. Le Associazioni animaliste, le associazioni zoofile e le associazioni ambientaliste operanti sul territorio comunale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione

animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a. possono gestire, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - Disposizioni generali

Art.5 Atti o comportamenti lesivi

1. E' vietato a chiunque mettere in atto comportamenti attivi od omissivi che possano nuocere o ledere il benessere degli animali. Quali ad esempio:

- a. porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale e inoltre percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
 - b. trasportare animali, in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; fatte salve le disposizioni previste dalla normativa specifica vigente, i contenitori devono essere tali da consentire agli animali la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e girarsi, detti contenitori devono essere dotati di abbeveratoi. E' vietato trasportare animali ammassati gli uni sugli altri, in carrelli chiusi, privi della necessaria areazione e luce, in bauli portabagagli non comunicanti con l'abitacolo;
 - c. abbandonare qualunque animale sul territorio comunale: si specifica che è vietato abbandonare animali, in particolare se appartenenti a specie alloctone, in luoghi pubblici quali giardini, parchi, stagni o specchi d'acqua presenti sul territorio comunale, l'obbiettivo è sia evitare sofferenza agli animali sia tutelare l'ecosistema rispetto all'introduzione di specie alloctone;
 - d. utilizzare o far indossare agli animali collari elettrici, radiocomandati, a strozzo o dotati di altri congegni o strumenti atti a procurare negli animali disagio, paura o sofferenza e a provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi; il collare a strozzo è consentito esclusivamente per cani che non siano nelle condizioni di poter portare una pettorina o un collare fisso, o nei casi in cui le persone possono essere messe in pericolo causa della loro aggressività.
 - e. addestrare animali al fine di esaltare l'aggressività o la potenziale pericolosità e attuare qualsiasi operazione di selezione o incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali, all'utilizzo di mezzi dolorosi;
 - f. sottoporre cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3, della Legge n.376/2000;
 - g. porre in essere catture di animali randagi o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle autorità competenti e referenti, o loro incaricati, delle colonie feline nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
 - h. detenere animali in spazi ristretti o angusti, poveri di stimoli, che non permettano lo svolgimento di movimenti in successione tipici della specie, salvo per temporanee esigenze sanitarie o per gravi e temporanee necessità, detenere animali in spazi privi dell'acqua o del cibo necessario e comunque detenerli in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche;
 - i. tenere animali costantemente in box esterni in lamiera, non coibentati;
 - j. tenere animali, in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche della specie, in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva esposizione al sole, scarsa o eccessiva temperatura o eccessivo rumore;
 - k. tenere animali acquatici in contenitori con acqua insufficiente;
 - l. nel caso di ricovero di animali su terrazze o balconi, essi dovranno comunque essere attrezzati in modo tale che, nel periodo di ricovero, l'animale abbia a sua disposizione un riparo ed acqua da bere; nel caso non ci sia il riparo all'esterno in cane deve poter accedere all'interno dell'abitazione. Le deiezioni dell'animale devono essere asportate, con cadenza almeno giornaliera e il proprietario dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare la fuoriuscita di liquidi organici o derivanti dalla pulizia del luogo;
- La permanenza in cantine e garages deve essere limitata a qualche ora; cantine e garages devono essere di dimensione adeguata e appositamente areati.

- m. tenere animali all'interno di qualsiasi mezzo di trasporto esposto al sole, privi di acqua, nei periodi caratterizzati da temperature elevate. In ogni caso è vietato tenerli all'interno di tali mezzi con finestrini chiusi, quindi in assenza di un adeguato circolo d'aria ed in tutti i casi in cui non sussistano le necessarie condizioni di benessere;
- n. è vietato tenere crostacei vivi, quali astici, aragoste etc., a contatto diretto con il ghiaccio, o comunque senza adeguata separazione dal ghiaccio medesimo, durante la commercializzazione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica;
- o. condurre animali al guinzaglio con biciclette o moto;
- p. non segnalare l'investimento di un animale, sul territorio comunale, al Servizio Veterinario dell'Azienda USL o alle Forze dell'Ordine, affinché venga attivato il necessario soccorso dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, in quanto previsto dall'art. 189 comma 9-bis del Codice della Strada e dall'art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- q. è vietato l'utilizzo di gabbie trappola su tutto il territorio del Comune di Bologna, ad eccezione di casi specifici autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- r. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre, prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- s. addestrare animali appartenenti a specie selvatiche a comportamenti innaturali per la specie;
- t. non garantire agli animali detenuti l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario;
- u. mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto; è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psicofisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- v. utilizzare e detenere colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
- w. allevare animali al fine di ottenere pellicce;
- x. colorare artificialmente il corpo o pelo dell'animale e comunque detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente;
- y. alimentare le specie presenti nei laghetti del territorio comunale.

Art.6 Detenzione di animali

1. Nei centri abitati, come definiti dal Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), è consentito tenere unicamente "animali d'affezione", così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da interventi assistiti con animali e pet therapy, da riabilitazione nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo, e quelli ospitati temporaneamente presso centri di recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli in uso all'Esercito, alle Forze di Polizia, agli altri Corpi armati dello Stato, alla Protezione Civile, comunque impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.
2. Qualora gli animali impiegati per le finalità di cui al comma 1 siano appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, etc.) la loro detenzione dovrà essere autorizzata dal Comune previo parere della Azienda USL; dovrà in ogni caso essere autorizzata dal Comune, previo parere della Azienda USL, la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative.
3. Alle strutture in cui sono svolte le attività di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dettate dal Comune volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata. Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono motivatamente derogare alle disposizioni di cui all'articolo 296 comma 2, del Regolamento di Igiene del Comune di Bologna, fissando le condizioni ed i comportamenti da adottarsi nella situazione specifica, con particolare riferimento al trattamento ed allo

smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei, atti a evitare il disagio causato da odore e presenza di insetti.

5. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte ad impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

6. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette, è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali.

7. I proprietari di animali o detentori a qualsiasi titolo, devono assicurare la salute ed il benessere psico-fisico degli animali detenuti, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche della specie di appartenenza.

8. I detentori, a qualsiasi titolo, devono tenere gli animali in buone condizioni igienico-sanitarie, assicurando loro le necessarie cure medico veterinarie.

9. I proprietari o detentori di animali devono adottare cautele idonee ad evitare la fuga degli animali da loro detenuti e devono evitare il verificarsi di situazioni di pericolo per i terzi, per l'incolumità pubblica e la salute pubblica.

10. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie temporanee, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

11. Gli animali, nel caso in cui vengano tenuti, anche solo per parte della giornata, all'esterno, devono avere a disposizione un idoneo luogo di riparo e almeno acqua a disposizione, che deve essere cambiata giornalmente.

Art.7 Esposizione di animali

1. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali, l'esposizione di animali in vetrina o all'esterno, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo. Il trasporto degli animali acquistati deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.5 comma 1 lettera b).

2. In qualsiasi attività commerciale, non di settore, è vietata l'esposizione di qualsiasi animale vivo all'interno del locale, salvo acquari.

3. E' espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.

4. Sono altresì vietati i cinodromi.

Art.8 Divieto di accattonaggio con animali

1. E' vietato, sul territorio comunale, utilizzare per l'accattonaggio:

- a. cuccioli, anche se presente la madre, di età inferiore a 5 mesi;
- b. animali in evidente stato di gravidanza;
- c. animali in condizioni di sofferenza psicofisica, debilitati e/o detenuti in condizioni non idonee.

Art.9 Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' vietato a chiunque sul territorio comunale, offrire, cedere o regalare animali, sia cuccioli che adulti, in qualità di premio, vincita oppure omaggio in giochi presenti nei Luna Park, o comunque in sagre, fiere e in qualsiasi altro tipo di manifestazione o evento, nonché offrirli in omaggio a qualsiasi titolo.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene ordinata la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente regolamento.

3. E' vietato utilizzare ed esporre animali a titolo di richiamo ed attrazione in locali e luoghi pubblici, salvo acquari.

Art.10 Accesso sui pubblici mezzi di trasporto

1. All'interno degli autobus in servizio urbano, suburbano ed extraurbano, possono accedere tutti gli animali d'affezione, con le modalità previste nei commi successivi.

2. Possono accedere i cani:

- a. di piccola taglia, muniti di guinzaglio e museruola, tenuti in braccio o in apposite gabbie o contenitori protetti delle dimensioni massime di cm 50x30x30;
 - b. di taglia maggiore con guinzaglio e museruola.
3. Gli altri animali d'affezione possono viaggiare sui pubblici mezzi di trasporto se trasportati all'interno di appositi contenitori, tenendo conto dei limiti dimensionali di cui al precedente comma.
 4. Gli animali non devono ingombrare gli accessi di salita e discesa.
 5. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo deve avere cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno agli altri passeggeri o al mezzo stesso.
 6. I cani guida che accompagnano i passeggeri non vedenti possono sempre accedere ai mezzi pubblici, ai sensi della Legge n.37/74, modificata dalla Legge n.60/06.

Art.10 bis Accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, alle mense comunali, residenze per anziani e comunità

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, incoraggia il mantenimento della relazione tra le persone accolte in strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali e i propri animali d'affezione, anche promuovendo una collaborazione in tal senso da parte dei gestori di tali strutture e previo parere dell'AUSL.

Art.11 Movimentazione di animali al seguito del viaggiatore verso stati esteri

1. La movimentazione di animali d'affezione al seguito del viaggiatore verso l'estero è consentita qualora siano soddisfatte le norme nazionali e comunitarie vigenti, purché siano garantite le condizioni zoonitarie dei paesi di destinazione.

Titolo III – Avvelenamenti di animali

Art.12 Divieti

1. E' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare l'episodio ad un medico veterinario.
3. Chiunque è tenuto a segnalare o denunciare alle autorità competenti, i casi di sospetto avvelenamento di animali o il rinvenimento di presunte esche avvelenate o sostanze sospette, fornendo il maggior numero di elementi possibili: sintomatologia degli animali avvelenati, sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, luoghi in cui si sono verificati gli avvelenamenti, ubicazione delle esche o sostanze, ubicazione delle carcasse degli animali, ecc.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art.13 Compiti del veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente e all'Istituto Zooprofilattico territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, inviato tramite il portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, al fine di indirizzare la ricerca analitica. Il veterinario può altresì inviare all'Istituto Zooprofilattico esche o bocconi sospetti.

Art. 14 Istituti Zooprofilattici Sperimentali

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora positivo, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 15 Compiti del Comune

1. Il Comune, a seguito della segnalazione di cui all'art.13, comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.
2. Il Comune, qualora venga accertata la violazione dell'art.12, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.
3. Il Comune, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell'art.12, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.

Titolo IV – Circhi e mostre itineranti

Art. 16 - Prescrizioni generali

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle *“Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”*, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, in tali manifestazioni :
 - è vietato porre in essere atti lesivi dell'integrità fisica e psichica di qualsiasi animale, percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi o rigori climatici ingiustificati per la loro specie o razza e per le loro caratteristiche individuali;
 - l'area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione.
3. Il trasgressore di cui al presente articolo è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 57.

Art. 17 - Requisiti minimi

1. Per l'attendamento dei circhi aventi al seguito animali che appartengono alle specie selvatiche ed esotiche espressamente individuate *infra*, è necessario che si rispettino i requisiti strutturali sotto indicati:
 - a. Camelidi (cammello, dromedario, vigogna, guanaco, alpaca e lama): Gli animali devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 2-3 esemplari di cammello, dromedario, vigogna e guanaco (e 20 mq. per ogni animale in più) e di almeno 150 mq per 2-3 esemplari di alpaca e vigogna (e 20 mq. per ogni animale in più). Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 15 mq. per ogni dromedario, cammello, guanaco o vigogna e almeno 8 mq. per ogni alpaca o lama. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie. Deve essere prevista la possibilità di separare fra loro gli esemplari in caso di incompatibilità di specie o di sesso (ad esempio per i maschi adulti).
 - b. Zebre: Le zebre devono avere libero accesso per almeno otto ore al giorno ad un strutture esterne, con fondo in terreno naturale (terra e sabbia) di almeno 200 mq. per 1-3 esemplari. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali e le aree devono essere protette dal vento e dalle intemperie. La temperatura non può essere inferiore a 12° centigradi. Le strutture interne devono misurare almeno 10 mq. per ogni animale. Gli animali non devono essere legati a pali.

c. Bisonti, bufali ed altri bovidi / struzzi e altri ratiti: Nelle strutture interne devono essere assicurati almeno 25 mq. di per ogni bovide e 15 mq. per ogni struzzo o altri ratiti, con facoltà di accesso a spazi esterni di almeno 250 mq. fino a 3 esemplari, ampliato di 50 mq. per ogni animale in più. È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

d. Rettili: Ferme l'applicazione delle normative a tali specie riservate, si precisa che il trasporto diretti da terrari /terracquari agli spazi di esibizione dovrà necessariamente avvenire in contenitori chiusi, adeguatamente coibentati e riscaldati, all'esterno dei quali gli animali non potranno rimanere per più di 15 minuti.

2. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

3. È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere valutato alla stregua di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 *bis* ss. del codice penale.

4. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

5. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

6. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Art. 18 Divieto di esibizione al di fuori della struttura.

1. Nessuno degli animali al seguito del circo o della mostra viaggiante può essere esibito al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

Art. 19 Competenze del Comune.

1. Fermo quanto previsto agli articoli 16 e 17 che precedono, è fatto comunque obbligo ai circhi che vogliono ottenere l'autorizzazione ad attendersi sul territorio di consegnare al Comune, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione di area pubblica per l'insediamento della struttura, scheda informativa relativa alle condizioni di detenzione degli animali al seguito, secondo lo schema allegato al presente regolamento.

2. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), deve essere restituita al Comune che ne trasmette copia all'Azienda Sanitaria Locale, Area Dipartimentale di Sanità Pubblica, competente per territorio per la verifica del rispetto dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione suddetta. In particolare, alla scheda dovrà essere allegata:

- a. documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
 - b. estremi dell'autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi, ai sensi della Legge n. 150/92, nel caso in cui siano presenti e utilizzati tali animali;
 - c. nominativo del veterinario di riferimento, al fine di garantire la salute e il corretto mantenimento degli animali;
 - d. elenco del personale dipendente e consulente, con le relative mansioni e curriculum professionale;
 - e. dichiarazione sulla presenza di regolare documentazione CITES, per gli animali per cui è prevista, e dichiarazione, per gli animali non in documentazione CITES, attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - f. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - g. planimetrie complete di misure, data e firma di tecnico abilitato o del legale rappresentante;
 - h. elenco degli automezzi adibiti al trasporto di animali ai sensi del D. Lgs. n.532/92 e successive modifiche o integrazioni;
 - i. piano di emergenza in caso di fuga;
 - j. dichiarazione di adeguatezza delle strutture rispetto a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 647/07 di attuazione della Legge Regionale n. 5/2005;
 - k. dichiarazione di sussistenza di convenzione con una società accreditata per lo smaltimento delle deiezioni degli animali e della paglia esausta delle lettiere;
 - l. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari, con indicazione dei luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
 - m. autorizzazione prefettizia.
2. In ogni caso, il Comune si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui al presente articolo ovvero di revocarla per garantire la tutela e il benessere degli animali al seguito e/o laddove sia riscontrato il difetto dei requisiti tecnici previsti dalle leggi regionali.

Art. 20 Registro

1. Oltre alla documentazione di cui all'articolo che precede, al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e succ. modifiche e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.
2. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

Art. 21 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere animale ed alla sanità animale, il rispetto delle indicazioni tecniche di cui alla Legge Regionale n. 5/2005 e alla relativa Delibera Regionale di attuazione n. 647/2007 ed esprime parere formale necessario per l'adozione dell'autorizzazione amministrativa.

Titolo V - Cani

Capo I - Gestione dell'animale

Art.22 Detenzione cani

1. Ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 27/2000, i proprietari dei cani nonché i detentori di cani a scopo di commercio provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina, entro trenta giorni dall'acquisto o da quando ne vengono in possesso. L'identificazione dei cani e di altri animali avviene, entro due mesi dalla nascita, mediante l'applicazione del microchip; può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione o da veterinari delle ASL.
2. Chiunque detenga, anche temporaneamente, uno o più cani deve provvedere al loro mantenimento e alla pulizia giornaliera delle aree private, dove vengono custoditi.

3. I recinti per la custodia dei cani hanno una superficie non inferiore a nove metri quadrati per un singolo animale, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto e per un numero massimo di 4 cani. Deve essere comunque garantita una uscita giornaliera per la sgambatura. Per quanto riguarda i canili municipali e le strutture di ricovero previste dalle normative in materia di prevenzione del randagismo, si deve fare riferimento alla normativa specifica di cui alla Legge n. 281/1991, alla L.R. Emilia Romagna n. 27/2000 e alla Delibera di Giunta E.R. n. 1302 del 16/09/2013 (Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline) e s. m. e i.

4. I cani detenuti all'esterno devono avere a disposizione un ricovero coibentato, con tetto impermeabile e rialzato dal suolo di almeno 10 cm, chiuso su almeno tre lati, oltre il tetto ove il cane possa proteggersi dalle intemperie e dal sole, e che gli permetta di sdraiarsi e di alzarsi in stazione quadrupedale; inoltre la cuccia non dovrà essere posta in ambienti con ristagni d'acqua o in ambiente nocivo alla salute dell'animale. Dove non c'è un ulteriore riparo naturale o artificiale, deve essere inoltre presente una tettoia con funzione di riparo. Devono avere a disposizione dell'acqua, che deve essere cambiata giornalmente.

5. È vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza, così come previsto dall'art. 3 comma 2bis della Legge Regionale ER 5/2005.

6. I proprietari di cani o detentori devono provvedere a dare adeguata segnalazione della presenza di cani all'interno di giardini di proprietà confinanti con la pubblica via o con aree pubbliche. Inoltre le recinzioni delle proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree pubbliche, devono essere costruite o installate in modo tale da non permettere all'animale di scavalcarle od oltrepassarle, anche solo con il muso, per evitare di recare danno a terzi.

7. Quando si viene in possesso di un cane è necessario assumere informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore; inoltre è necessario assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Art.23 Conduzione cani

1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia veterinaria, ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, i proprietari o detentori di cani circolanti per le vie, o in altri luoghi aperti al pubblico diversi dalle attività commerciali o ancora nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono adottare le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.

2. In tutte le aree appositamente predisposte per il gioco dei bambini è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.

3. I cani possono entrare in esercizi commerciali aperti al pubblico solo tenuti al guinzaglio e con indossata la museruola.

4. È vietato il contatto tra animali domestici e alimenti, confezionati e non, al fine di evitare qualunque possibile contaminazione. I cani possono entrare in esercizi commerciali ove siano presenti alimenti confezionati e non, solo a condizione che il gestore o proprietario di tali luoghi abbia inserito questa previsione nel suo piano di autocontrollo, adottando ogni accorgimento necessario, idoneo ed opportuno ad evitare qualsiasi possibile contaminazione, e ne abbia dato idonea pubblicità nella zona di ingresso al pubblico. Tali accorgimenti saranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Competente nel corso dei sopralluoghi ispettivi.

5. In assenza degli accorgimenti di cui sopra, vige il divieto di ingresso degli animali domestici nei suddetti esercizi.

6. I cani possono accedere nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista un'area dedicata agli avventori accompagnati dal loro cane. Negli esercizi con somministrazione di alimenti e bevande solo al banco, senza area di seduta, i cani possono accedere con guinzaglio e museruola.

7. Negli esercizi pubblici previsti al comma precedente, i cani possono sempre accedere nell'area di seduta esterna, se presente.
8. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi vietarne l'accesso, segnalando tale divieto all'ingresso del locale.
9. (abrogato)

10. I cani guida che accompagnano persone non vedenti e non udenti, possono sempre entrare nei locali pubblici, uffici pubblici ed esercizi commerciali.

11. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi: entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e nelle aree all'uopo predisposte; i cani da pastore e da caccia quando siano rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle Forze Armate, della Polizia e delle Forze dell'ordine, quando utilizzati per servizio.

12. Temporanei obblighi all'uso della museruola possono essere ordinati dal Comune, su proposta dell'Azienda Usl, per particolari e circostanziati motivi inerenti lo stato comportamentale dell'animale, ai sensi della LR 5/2005 e della Delibera di Giunta Regionale 647 del 2007.

Art.23 bis Percorsi formativi

1. Vengono istituiti percorsi formativi, sulla base di criteri e linee guida di programmazione stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i proprietari di cani con il rilascio di specifica attestazione denominata "patentino". Tali corsi sono organizzati da parte del Comune congiuntamente con l'Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con l'Ordine Provinciale dei medici veterinari, la Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di Protezione degli Animali.

2. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

3. Il Comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda USL, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art.24 Deiezioni

1. I proprietari di cani e le persone che a qualsiasi titolo li conducono, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico, strade, marciapiedi, piazze, giardini pubblici, zone verdi ecc., devono provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni dei loro animali, alla pulizia dei luoghi imbrattati ed al corretto smaltimento delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida, le cui deiezioni saranno eliminate dal servizio di pulizia del suolo pubblico.

Art.25 Caudotomia, Conchectomia e taglio delle corde vocali

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o finalizzati a scopi non curativi, con particolare riferimento a:

- a) la recisione delle corde vocali
- b) il taglio delle orecchie;
- c) l'asportazione delle unghie e dei denti
- d) taglio della coda.

2. Ad eccezione di quanto riportato al comma precedente, possono essere sottoposti a caudotomia neonatale preventiva solo i cani appartenenti a razze riportate nella Tabella 1 del parere del CSS del 13/07/2011 :

- gruppo di razze da ferma: Bracco ungherese a pelo corto, Drahthaar, Kurzhaar, bracco francese tipo Gascogne, bracco francese tipo Pirenei, Bracco italiano, Epagneul Breton, Griffone a pelo duro, Spinone Italiano;
- gruppo cani da riporto e da cerca: Cocker Spaniel, Springer Spaniel

3. Tali interventi sono da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario ed effettuata nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale.
4. Alla procedura chirurgica possono essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per attività sportivo-venatoria, l'intervento è certificato dal Medico Veterinario operatore e deve sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cane
5. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda effettuati con finalità curative devono essere certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
6. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art.26 Canile Municipale

1. Il ricovero e la custodia di cani randagi e vaganti sul territorio comunale, di cani per i quali la normativa vigente in materia prescrive l'obbligo di custodia, sono assicurati dal Comune di Bologna attraverso apposita struttura di ricovero. Tale materia è disciplinata dal Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del canile/gattile e per la disciplina dei servizi correlati.

Capo II – Aree di sgambatura

Art. 27 Aree di sgambatura

1. Nelle aree verdi, giardini e parchi pubblici vengono individuate aree apposite per la sgambatura e la socializzazione dei cani.

Tali aree sono individuate, allestite ed attrezzate ai sensi dell'art.21 della Legge Regionale n.27/2000.

Il Comune procede all'allestimento dell'area individuata compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa, con le modalità previste dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.

2. Nelle aree attrezzate i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio o museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore a qualsiasi titolo. Il cane di carattere aggressivo deve comunque essere munito di museruola.

3. Negli appositi spazi destinati alla sgambatura ed individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, i cani possono muoversi senza guinzaglio ma sotto il costante controllo degli accompagnatori, che rimangono responsabili di eventuali danni alle persone, alle piante, alle strutture presenti o ad altri animali. In tali aree possono accedere bambini minori di anni 12 solo se accompagnati da un genitore o altra persona adulta e sotto la loro stretta sorveglianza.

Art.28 : (abrogato)

Art.29 Competenze dei Quartieri

1. Il Quartiere competente territorialmente è parte attiva nella stipula e nella gestione della convenzione e si avvale della convenzione tipo, di cui all'Allegato 1, che stipulerà con i Comitati di Gestione, per la tutela e l'affidamento a titolo gratuito di aree pubbliche dedicate ai cani.

2. Il Quartiere, su richiesta del Comitato di Gestione di cui all'art.30, propone l'area destinata alla sgambatura cani, agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali, che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità.

3. La richiesta del Comitato di Gestione è sottoposta anche a verifica economica di fattibilità, che può essere espressa direttamente dal Quartiere o, in subordine, dall'ufficio competente per il verde pubblico.

4. Il Quartiere competente sottoscrive la convenzione con il Comitato di Gestione per l'uso e la conduzione dell'area, trasmettendone copia agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali.

5. Il Quartiere si fa carico della gestione dei rapporti continuativi con il Comitato di Gestione.

6. Nel caso di recesso dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Quartiere, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiara decaduta la necessità della presenza di tale area e ne richiede la rimozione.

7. Il Quartiere di competenza vigila sul buon andamento della gestione dell'area di sgambatura e si riserva la facoltà di richiedere al Comitato di Gestione l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti, compreso eventuali ripristini per danneggiamenti causati da uno scorretto utilizzo dell'area.

8. Qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale, segnalati dall'Azienda USL, o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area, il Quartiere, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione stipulata con il Comitato di Gestione.

Art.30 Comitati di Gestione

1. I Comitati di Gestione in oggetto sono costituiti da proprietari di cani, che abbiano adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso di questi ultimi attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art.31 Iter procedurale e realizzazione dell'area sgambatura cani

1. La procedura da seguire per la realizzazione dell'area di sgambatura è definita nell'Allegato 2.

2. Le aree di sgambatura cani devono essere in possesso dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 3; sono fatti salvi i requisiti presenti nelle aree di sgambatura già realizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzando comunque la messa in opera della recinzione ove mancante.

3. I competenti uffici tecnici comunali si riservano la facoltà di valutare, anche in presenza dei suddetti requisiti tecnici, particolari situazioni critiche igienico sanitarie e di sicurezza o aspetti paesaggistici e storico monumentali o altre particolari condizioni che sconsigliano la realizzazione dell'area nella sede proposta. Inoltre gli uffici suddetti, in accordo tra loro, si riservano la facoltà di derogare al requisito della superficie minima, come previsto al punto 1 dell'Allegato 3, esclusivamente per particolari situazioni ed esigenze territoriali, al fine di soddisfare la necessità di aumentare la presenza, sul territorio comunale, di aree destinate specificatamente ai cani.

Art.32 Competenze del Comitato di Gestione

1. E' fatto divieto al Comitato di Gestione ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale nonché di operare modifiche strutturali, salva espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti.

2. Il Comitato di Gestione è tenuto a segnalare al Quartiere di competenza ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico-sanitario (siringhe e materiali infetti).

3. Il Comitato di Gestione è sempre e comunque tenuto a consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di Aziende comunali o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

4. E' sempre a carico del Comitato di Gestione la pulizia da rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli eventuali escrementi dei cani ed ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

Art.33 Uso delle aree di sgambatura

1. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei cani, possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve comunque essere munito di museruola.

2. I proprietari dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni così come previsto in tutte le altre aree di uso pubblico.

3. I cancelli pedonali di accesso all'area devono sempre essere chiusi una volta entrati e usciti dall'area.

4. Le aree di sgambatura sono aree pubbliche; l'accesso deve essere garantito anche ai proprietari e conduttori di cani non appartenenti al Comitato di Gestione.

5. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Titolo VI – Gatti

Art.34 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni e quanto previsto dalla L.R. 27/2000 e sue m. e i. nonché dalla DGR 1302/2013, i gatti liberi vivono nel territorio in colonie feline.
2. Si intende per “gatto libero”, un gatto che vive in libertà su una parte di territorio, solitamente insieme ad altri gatti, ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. Si intende per “colonia felina” una colonia di gatti in stato di libertà, composta da uno o più gatti, che frequentano stabilmente ed abitualmente il medesimo luogo; come previsto dalla L. r. 27/2000 e smi, la colonia viene censita attraverso l'individuazione più precisa possibile del punto di alimentazione abituale dei gatti di colonia.
4. Si intende per “habitat di colonia felina”, ai sensi dell'art.29 della L.R. 27/2000, qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini;
5. Si intende per “censimento” della colonia la registrazione effettuata dal Comune relativa alla presenza di una colonia sul territorio comunale, con indicazione del referente della colonia e di un suo sostituto, numero e caratteristiche di gatti presenti.
6. Si intende per “referente” di colonia felina censita la persona che volontariamente si impegna a gestire una colonia felina censita, facendo esplicita richiesta di iscrizione al Comune, e nominando in subordine un suo sostituto. Il referente e il sostituto si occupano anche in collaborazione con altri volontari, della cura e dell'alimentazione dei gatti liberi;
7. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio dei gatti, in accordo con i competenti uffici comunali e il Servizio Veterinario dell'Azienda USL; nelle zone di proprietà privata deve essere chiesto il consenso del proprietario o in accordo con i condomini.
8. Il punto di alimentazione autorizzato deve essere gestito nell'osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie vigenti, onde evitare l'attrazione di roditori, volatili ed altra fauna urbana.

Art.34 bis – Gatti di proprietà

1. Per i gatti di proprietà, l'identificazione tramite microchip e l'iscrizione in anagrafe è su base volontaria.
2. L'iscrizione in anagrafe è obbligatoria per il rilascio del passaporto europeo e di qualsiasi altra certificazione per la movimentazione verso paesi esteri.
3. Se il gatto viene acquistato presso un allevamento o un negozio, questo deve essere già stato identificato con microchip e registrato in anagrafe dal commerciante.

Art.35 Divieti

1. È fatto espresso divieto di sottoporre i gatti, sia liberi, sia di proprietà, alla deungulazione ovvero di procedere all'asportazione della prima falange del dito.

Art.36 Registrazione

1. Le colonie feline esistenti sul territorio comunale sono registrate dall'Ufficio competente del Comune, previo sopralluogo, ove possibile congiunto, con AUSL, anche a seguito di una segnalazione pervenuta da privato o da volontario di associazione; contestualmente viene indicato il referente che deve comunicare al succitato ufficio ogni variazione relativa ai dati registrati della propria colonia.
2. Per colonia felina si intende un numero di gatti che spontaneamente e stabilmente vivono in un dato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.
Per indirizzo di colonia si fa riferimento al punto di alimentazione autorizzato, a cui viene assegnato un numero identificativo.

3. La cattura e l'eventuale trasferimento di gatti che vivono in stato di libertà è consentita esclusivamente per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità. La cattura viene effettuata sotto il controllo dei servizi veterinari e del Comune
4. L'ufficio comunale competente e il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettuano inoltre sopralluoghi nelle colonie, nell'ambito della programmazione delle proprie attività, anche dirette al contenimento della popolazione felina, e in caso di segnalazione di problematiche specifiche da parte dei referenti delle colonie.

Art.37 Diritti e doveri dei referenti delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l'importanza e il merito dell'attività svolta dai cittadini, che si adoperano volontariamente per la cura e il sostentamento delle colonie feline.
2. I cittadini possono svolgere l'attività di "referente di colonia" come singoli o tramite associazioni formalmente costituite ed iscritte all'Albo delle Libere forme associative del Comune di Bologna.
3. Il Comune provvede a rilasciare ai referenti di colonie feline censite apposito tesserino di riconoscimento.
4. Il referente della colonia e il suo sostituto si impegna a gestirla in modo trasparente, nel rispetto della normativa vigente ed inoltre favorisce controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati, si impegna inoltre ad inviare periodicamente al Comune un aggiornamento sulle sterilizzazioni dei gatti componenti la colonia e della consistenza della colonia utilizzando la scheda "Informazioni sulla colonia felina"
5. Il referente può recedere in ogni momento dal proprio ruolo, comunicandolo per iscritto all'ufficio comunale competente; viene sostituito in automatico dal sostituto segnalato al momento della iscrizione (art. 34 c. 6) ed è possibile proporre relativa sostituzione che sarà validata dallo stesso Ufficio.
6. Il Comune può ritirare al referente il tesserino di riconoscimento nel caso in cui tenga un comportamento in contrasto con la normativa vigente in materia.

Art.38 Accesso per l'alimentazione e la cura

1. I volontari che si occupano di colonie feline censite possono accedere alle aree pubbliche, al fine di alimentare e curare i gatti, in accordo con l'ufficio comunale competente e il Servizio Veterinario Ausl.
2. L'accesso nelle zone o aree di proprietà privata, ai fini dell'alimentazione e della cura, è subordinato al consenso del proprietario o, se trattasi di condominio, in accordo con i condomini; in questo ultimo caso l'accordo deve risultare da verbale assembleare.
3. I referenti delle colonie provvedono al mantenimento di condizioni sanitarie e igieniche idonee al benessere degli animali e tali da non arrecare disturbo ai cittadini, anche provvedendo allo smaltimento dei residui alimentari e dei contenitori per l'alimentazione.

Art.39 Sterilizzazioni delle Colonie feline

1. Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL effettua la sterilizzazione gratuita dei gatti liberi di colonie registrate. I referenti delle colonie feline favoriscono il contenimento delle nascite, avvalendosi del servizio suddetto e provvedendo alla cattura dei gatti liberi. I gatti sterilizzati, ai sensi della Legge Regionale n.27/2000, sono identificati con microchip al momento dell'intervento (DGR 1302/2013) e apposito contrassegno al padiglione auricolare destro e sono reintrodotti nella colonia di provenienza.
2. I referenti di colonia possono fare eseguire interventi di sterilizzazione chirurgica a loro spese a veterinari liberi professionisti i quali sono tenuti ad inserire il microchip e contestualmente ad iscrivere il soggetto all'anagrafe canina-felina comunale e ARAA, indicando il codice di microchip e la colonia di appartenenza.

Art.40 Spostamenti di colonie feline

1. I gatti di colonie feline non possono essere allontanati dal loro habitat. Eventuali spostamenti dovranno essere autorizzati dall'ufficio comunale competente a seguito di parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e saranno previsti esclusivamente nel caso sussistano motivazioni valide e comprovate per la salute e il benessere degli animali o l'incolumità degli stessi.
2. I soggetti pubblici e/o privati interessati da opere edili e/o di ristrutturazione di carattere pubblico e/o privato, nel caso tali interventi coinvolgano siti in cui siano presenti colonie feline, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, al fine di

prevedere una collocazione alternativa idonea, temporanea o permanente, ove possibile prima dell'inizio dei lavori.

3. Tale spostamento dovrà essere effettuato in una zona adiacente ed esterna al cantiere; al termine dei lavori dovrà essere ricollocata possibilmente, nell'area originaria o in siti immediatamente adiacenti.

Art. 41 Struttura comunale per gatti con accertate abitudini domestiche

1. Il gattile comunale è destinato ai gatti i cui proprietari hanno effettuato dichiarazione di rinuncia di proprietà presso il Comune, fermo restando l'impegno dell'ufficio comunale competente a promuovere il senso di responsabilità nei proprietari di animali che porti a rinunciare ad essi solo per gravi motivi; la struttura è destinata anche ai gatti ritrovati e presumibilmente smarriti o abbandonati, cucciolate indesiderate per la successiva adozione, dei gatti di oasi e/o colonie feline laddove si dovessero ravvisare particolari e comprovate motivazioni idonee a salvaguardare la salute degli animali; inoltre accoglie, per il ricovero temporaneo, i gatti catturati ai sensi dell'art.29 della L.R. n.27/2000.

Art.42 Altre strutture per gatti con accertate abitudini domestiche – Oasi feline

1. La Legge Regionale n.27/2000 e la Delibera Di Giunta Regionale 1302/2013 prevedono e disciplinano le strutture di ricovero e custodia per gatti con accertate abitudini domestiche, le oasi feline e le colonie feline

2. Nel territorio comunale sussistono strutture, denominate Oasi Feline, gestite da soggetti privati, che sono sorte eccezionalmente per rispondere a particolari esigenze del territorio; Fatto salvo l'esistente, tali realtà devono essere caratterizzate da recinzioni che non impediscano l'autonomo allontanamento dei gatti. Se l'Oasi insiste su terreno comunale, è fatto obbligo al referente di Oasi di concludere apposita convenzione con il Comune per l'utilizzo del terreno in parola.

3. Le strutture denominate oasi devono prevedere i requisiti strutturali previsti dalla Delibera di Giunta Regionale 1302/2013, con la precisazione che rispetto alla manutenzione del verde all'ufficio comunale competente spetta solo la manutenzione una tantum e all'occorrenza l'intervento sulle sole alberature, lasciando ai referenti la cura degli strati erbacei e arbustivi presenti.

4. I gatti delle Oasi feline sono sterilizzati a cura dell'AUSL direttamente, tramite proprio personale interno ovvero tramite soluzioni alternative quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate.

5. I gestori delle Oasi possono fare eseguire interventi di sterilizzazione chirurgica a loro spese a veterinari liberi professionisti i quali sono tenuti ad inserire il microchip, qualora non presente, e contestualmente ad iscrivere il soggetto all'anagrafe canina-felina indicando il codice di microchip e Oasi di appartenenza. Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in anagrafe canina-felina comunale e in ARAA.

6. Su richiesta motivata del referente della struttura, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, l'ufficio comunale competente può consentire deroghe ai requisiti sopraindicati, fatto salvo il benessere degli animali.

7. Compatibilmente con le esigenze della struttura e la disponibilità dei volontari, deve essere prevista un'apertura al pubblico settimanale, segnalata in loco.

8. Tali strutture sono soggette a controllo degli organi addetti alla vigilanza igienico-sanitaria, per verificare le rispondenze ed il mantenimento del benessere degli animali.

9. In caso non vi sia possibilità di gestione autonoma di un'oasi, o venga meno il carattere eccezionale della stessa, il Comune, a seguito di valutazione congiunta con la competente Ausl, valuterà l'eventuale dismissione dell'oasi medesima trasferendo gli animali in gattile o in altre strutture.

Titolo VII – Volatili

Art.43 Detenzione di volatili in gabbie

1. Le voliere per la detenzione di uccelli, salvo il caso di detenzione temporanea per esigenze sanitarie o viaggio al seguito di proprietario, devono avere le seguenti dimensioni minime:

a. fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande, auspicando che il proprietario o detentore scelga una misura della voliera che arrivi a 5 volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;

b. per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.

3. Gli accessori utilizzati nelle voliere non devono risultare dannosi alla salute degli animali in esse detenuti.

4. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. È fatto assoluto divieto di:

- a. lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b. strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c. amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d. mantenere i volatili legati al trespolo;
- e. distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
- f. effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
- g. danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune, che risponderà previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL;
- h. esporre in luoghi pubblici o manifestazioni pubbliche volatili selvatici.

6. Il comma 4 del presente articolo non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

7. Per quanto riguarda le specie sociali, i volatili devono essere tenuti almeno in coppia, nel rispetto della categoria etologica, esclusi i soggetti che hanno subito imprinting diverso.

8. Per la detenzione di volatili ad uso venatorio, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - protocollo 20336 del 28-01-1997.

Art. 44 Controllo e tutela della popolazione di colombi in ambito urbano

1. L'Amministrazione Comunale avvia e realizza campagne di monitoraggio e contenimento di tali volatili, privilegiando i metodi incruenti ai sensi della L 157/92.

2. Può eseguire in collaborazione con l'Azienda USL valutazioni sanitarie in merito.

3. Le attività da svolgere possono prevedere:

- L'effettuazione di un censimento della popolazione di colombi urbani;
- Lo studio delle colonie e delle abitudini dei colombi urbani;
- L'individuazione ed il relativo controllo dei siti di nidificazione;
- La protezione degli edifici comunali e di monumenti mediante l'utilizzo di appositi reticolati o di accorgimenti architettonici;
- la somministrazione di mangime con prodotto antifecondativo, tranne nel caso in cui vi siano evidenze che dimostrino la loro incidenza anche sui predatori.

4. Si rimanda al Regolamento di Igiene, art. 149 per le disposizioni in merito al divieto di alimentazione dei colombi.

Art. 44 bis Organizzazione di colombaie in periferia e luoghi di stazionamento dei colombi

1. Possono essere alimentati i colombi nelle zone consentite dall'amministrazione e dalle persone integrate nel progetto di controllo sulla specie (Colombaie artificiali). Progetto che ha per scopo:

- a. monitorare lo stato di salute della colonia (disinfettare i ricoveri, disinfestare gli individui parassitati);
- b. distribuzione di mangimi e integratori;
- c. asportazione di uova esercitando un controllo numerico sulla colonia.

2. Vengono identificate aree (spazi verdi alberati urbani) dove promuovere progetti rivolti alla conoscenza delle molte specie aviarie presenti permettendo, alle associazioni di settore, lo studio sulle problematiche e le dinamiche delle popolazioni.

Titolo VIII - Animali acquatici

Art.45 Detenzione in acquari

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche. Quelli appartenenti a specie sociali devono essere tenuti almeno in coppia.
2. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
3. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente; all'interno dell'acquario deve essere presente arredo atto a fornire un luogo di rifugio.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo IX – Rettili e Anfibi

Art. 46 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
2. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

Art. 47 - Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e teche

1. Acquari e terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
3. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
4. I contenitori devono presentare un sistema di aerazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, nonché l'inversione del senso di marcia o della traslazione. Per la detenzione in aree private, la lunghezza dei contenitori deve rispondere ai seguenti parametri percentuali minimi: anfibi, sauri e loricati, 600 % della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 150 % della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); tartarughe, 1.000 % della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore). La larghezza dei contenitori deve essere almeno la metà delle misure sopra elencate. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori: per le tartarughe a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 30% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo), per le altre specie a cm 60x40 di altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni esemplare presente nel contenitore oltre al primo).
6. La detenzione deve essere attuata secondo le norme che tutelino il benessere previste per la specie di appartenenza.
7. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
8. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una

zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

9. Non è consentita la coabitazione di esemplari di specie diverse nello stesso contenitore.

TITOLO X - Equidi

Art. 48 – tutela nella gestione del cavallo

1. Il Comune promuove la tutela degli equidi attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi.

Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della normativa vigente (Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche).

2. Per la gestione degli animali detenuti in ambito privato non destinati a produzione di alimenti (NON DPA) e non a fini economici, si fa riferimento alle seguenti norme.

3. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi.

4. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.

5. La soppressione eutanasica del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo.

6. Per la gestione degli animali, si rimanda alle linee guida ministeriali (Codice per la tutela e la gestione degli equidi del 18 giugno 2009).

7. E' fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze.

8. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

9. I box devono avere i seguenti requisiti:

- soffitto di almeno 3 m;
- pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20m;
- una superficie minima di m 3x3, che va aumentata in rapporto alla taglia dell'animale.

10. In caso di sistemazione nei box il cavallo deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.

11. E' fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.

12. Il cavallo che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semi-brado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.

TITOLO XI

Regolazione del funzionamento e della gestione del cimitero per animali di affezione

Art. 49 - Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge Regione Emilia-Romagna n. 19/2004, le modalità per la costruzione e per il funzionamento dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti.

2. L'Amministrazione comunale di Bologna intende perseguire le seguenti finalità:

- a). assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
- b). realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute, della comunità e dell'ambiente

3. L'Amministrazione comunale può concedere in affitto o comodato, ad associazioni o a privati, apposito terreno destinato a tale uso o autorizzare associazioni o privati a destinare a Cimitero per animali d'affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto (in tutto o in parte).

4. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti deve essere

effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche con eventuale attivazione delle autorità competenti.

Art. 50 - Tipologia di animali accoglibili nel cimitero

1. Il Cimitero per animali d'affezione è deputato all'accoglimento delle spoglie degli animali di affezione, come definiti dall'art. 2 della Legge Regione Emilia-Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 di piccola taglia (ovvero non oltre cm. 30 di lunghezza), di media taglia (ovvero di lunghezza maggiore di 30 cm e di peso inferiore ai 40 kg) e di grande taglia (ovvero non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso). Animali di taglia superiore dovranno essere preventivamente inceneriti presso idonea struttura autorizzata. In particolare, sono accoglibili gli animali:

- a) ovunque deceduti e di proprietà di cittadini residenti nell'area metropolitana di Bologna;
- b) deceduti nell'area metropolitana e appartenenti a cittadini ovunque residenti.

2. Sono altresì accoglibili i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 1.

3. Non sono accoglibili le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954). In tal caso occorrerà il preventivo incenerimento presso idonea struttura riconosciuta ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 e il trasporto verso la struttura di incenerimento dovrà avvenire secondo modalità previste dal medesimo regolamento.

4. Il Gestore della struttura può, verificata la disponibilità di spazi per il seppellimento, richiedere al Direttore competente del Comune di Bologna l'estensione della casistica di accoglimento per circostanziate esigenze operative.

Art. 51 – Trasporto

1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri può avvenire anche a cura dei proprietari/conferitori degli animali, che si potranno avvalere di qualsiasi mezzo, all'interno di idoneo contenitore atto ad impedire la dispersione di liquidi e di materiali biologici.

2. Chiunque offra anche il servizio di trasporto delle spoglie animali per conto terzi, dovrà essere registrato per tale attività dal locale Servizio Veterinario dell'AUSL, ai sensi del regolamento 1069/2009, art. 23, secondo le modalità previste dalla Determina del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n. 14738 del 13/11/2013 e successive modificazioni o integrazioni.

3. Le spoglie animali dovranno essere conferite al sito cimiteriale racchiuse in un contenitore biodegradabile, atto ad impedire sia la dispersione di liquidi e materiale biologico, sia le esalazioni moleste durante il trasporto. Su tale contenitore dovrà essere riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all'eliminazione".

4. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, devono essere accompagnati da autodichiarazione secondo il **Modello A** in allegato al presente regolamento.

5. Le cassette contenenti le ceneri di animali possono essere trasportate con mezzi ordinari da chiunque abbia interesse a trasportarle, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali deve essere riportata la dizione "Ceneri di animale d'affezione" e accompagnate da autodichiarazione secondo il **Modello B** in allegato al presente regolamento.

6. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all'interno e a cura del cimitero.

Art. 52 - Autorizzazioni, vigilanza e controlli

1. L'autorizzazione alla costruzione e al funzionamento dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio nel rispetto degli elementi quadro contenuti nel presente regolamento.

2. Al Comune compete il controllo sul rispetto delle norme contenute dal presente regolamento da parte dei gestori della struttura; spetta altresì la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento, avvalendosi dell'AUSL per la specifica vigilanza igienico sanitaria.

3. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del

24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai singoli articoli o, se non previste, da euro 40 a euro 240.

4. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.

Art. 53 - Caratteristiche strutturali e funzionali del cimitero

1. L'area cimiteriale dovrà avere una dimensione minima pari a 3.000 mq.
2. L'Area deve essere delimitata da idonea recinzione o muro perimetrale.
3. L'area deve essere ubicata in prossimità della viabilità pubblica.
4. Il terreno, nella zona della struttura destinata al seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, deve essere sciolto fino alla profondità di m. 2,00, o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l'acqua. Tali condizioni possono essere comunque realizzate artificialmente con riporto di terreni estranei.
5. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro.
6. L'intera area cimiteriale deve essere dotata di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
7. La struttura deve disporre degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile.
8. La viabilità interna deve essere assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse.
9. L'impianto cimiteriale comprende obbligatoriamente:
 - a) aree per interrimento spoglie animali;
 - b) area per dispersione ceneri;
 - c) ossario comune;
 - d) disponibilità di parcheggi aperti al pubblico, nella misura minima di 5 posti auto ogni 1.000mq di superficie territoriale;
 - e) disponibilità di servizi igienici, utilizzabili anche dal pubblico e accessibili ai disabili;
 - f) disponibilità di un locale ufficio/ricevimento pubblico riscaldato, di uffici di sosta per il personale addetto, di un ripostiglio, di uno spogliatoio per gli operatori e di una zona deposito/magazzino.
 - g) recinzione dell'area, eventualmente schermata con siepe viva. La recinzione, in rete metallica, dovrà aver un'altezza non inferiore a 2m dal piano di campagna, interrata per almeno 50cm.
10. L'impianto cimiteriale può comprendere, inoltre:
 - a) aree per la tumulazione ceneri e resti ossei in manufatti che abbiano le stesse caratteristiche strutturali degli ossari destinati alla sepoltura dei resti mortali umani, fatta eccezione per le dimensioni, da definirsi periodicamente con atto del Dirigente competente del Comune di Bologna, anche in relazione alla variabilità delle misure delle urne cinerarie più facilmente reperibili in commercio;
 - b) aree per l'interrimento delle ceneri;
 - c) inceneritore per spoglie animali;
 - d) disponibilità di celle frigo per la conservazione delle spoglie animali in attesa di sepoltura o incenerimento;
 - e) disponibilità di una sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
 - f) aree o costruzioni per servizi collaterali
11. Nel caso di costruzione di impianto di incenerimento, occorrerà il riconoscimento previsto dall'art. 24 del Regolamento CE 1069/2009, oltre alle necessarie autorizzazioni ambientali.

Art. 54 - Disposizioni di carattere gestionale

1. Il gestore del cimitero potrà offrire i seguenti servizi:
 - a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;
 - b) confezionamento feretri;
 - c) seppellimento di spoglie, resti mortali, resti ossei ceneri con eventuale collocazione di cippi sulle fosse, nel caso di interrimento;

- d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti ossei. In caso di offerta di tale servizio, il gestore del cimitero potrà regolamentare con proprie disposizioni le modalità di accoglimento, anche in funzione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell'impianto di incenerimento;
 - f) dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate.
 - g) collocazione dei resti ossei in ossario comune.
 - h) servizi accessori ai precedenti.
2. Il soggetto gestore della struttura è tenuto al rispetto:
- del Regolamento CE n. 1069/2009 e sue modifiche e integrazioni, per quanto riguarda la gestione delle spoglie
 - del D.P.R. n. 254/2003 ed il D.lgs. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - del D.Lgs. n. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro;
 - D.P.R. 320/1954 e sue modifiche e integrazioni.
3. Il soggetto gestore della struttura è inoltre tenuto a garantire la corretta gestione complessiva della struttura nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente regolamento, ivi compresa:
- a) la pulizia e l'ordine negli spazi aperti e confinati;
 - b) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - c) la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi;
 - d) l'apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;
 - e) l'apertura del servizio al pubblico.
4. Nella effettuazione delle operazioni cimiteriali, il gestore dovrà assicurare il servizio di custodia. Tale servizio è articolato nella registrazione, su registro o tramite strumentazione informatica, accessibile agli organi di controllo, delle spoglie animali, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. Il registro viene conservato dal gestore per almeno due anni successivi all'ultima registrazione inserita alla cessazione dell'attività (che dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento) e riporta:
- a) un codice progressivo di identificazione della registrazione;
 - b) generalità dell'animale, eventuale microchip, estremi identificativi del proprietario (o del consegnatario, se diverso dal proprietario);
 - c) autodichiarazione del proprietario, come da Modello A o Modello B allegati al presente regolamento;
 - d) ora e data del ricevimento delle spoglie animali, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri;
 - e) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati, di tumulazione o dispersione delle ceneri;
 - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all'interno e all'esterno del cimitero;
 - g) eventuali certificazioni veterinarie acquisite.
- In caso di incenerimento, il registro di cui al comma precedente dovrà riportare ora e data dell'incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di resti mortali o di resti mineralizzati. Dovrà inoltre essere conservata la relativa documentazione prevista ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 per il periodo indicato nel medesimo Regolamento.
5. Al proprietario/conferitore delle spoglie, dei resti mortali, dei resti mineralizzati o delle ceneri deve essere rilasciata una ricevuta di conferimento riportante le informazioni relative alle successive attività di disseppellimento delle spoglie e alle procedure previste nell'eventualità di dismissione anticipata del cimitero.

Art. 55 - Operazioni di sepoltura

1. Nel cimitero sono consentite esclusivamente le seguenti attività di seppellimento:
- a) l'interro delle spoglie e dei resti mortali, operazioni da effettuarsi in contenitore biodegradabile. È invece esclusa la tumulazione in manufatto.
 - b) l'interro, la tumulazione in manufatto, la dispersione in cimitero o la consegna per altra destinazione delle ceneri.

Sono inoltre consentite la collocazione in ossario comune dei resti ossei accolti in cimitero e la dispersione delle ceneri in apposita area.

2. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie e dei resti mortali. L'organizzazione delle aree di seppellimento è effettuata dal gestore, in modo da ottimizzare gli spazi disponibili, consentire l'accessibilità alle fosse, rendere accessibili ai mezzi le aree per le attività di sepoltura e dissepolitura.

3. Ogni fossa può contenere un'unica cassa ed ogni cassa può contenere un unico animale morto. Le casse devono essere di materiale biodegradabile e non devono contenere casse di metallo o parti di altro materiale non biodegradabile.

4. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

5. La profondità delle fosse non può essere inferiore a m. 1,50.

6. Le dimensioni delle fosse per gli animali di media taglia sono di m. 1,10 x 0,80; per quelli di grande taglia, sono di m. 2,20 x 0,80. Per gli animali di piccola taglia, per le ceneri e per i resti mortali, le fosse possono essere anche di dimensioni inferiori.

7. La distanza tra le fosse è di minimo m. 0,30.

8. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa riportante unicamente estremi identificativi dell'animale. È possibile collocare sul cippo una foto dell'animale e una breve epigrafe, rispettosa del decoro.

9. Il turno di inumazione è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia.

10. Sulle fosse di inumazione è possibile collocare lapidi o pietre tombali di altezza non superiore a 80 centimetri e di dimensioni tali da non occupare per più di due terzi le dimensioni della fossa;

11. Il cimitero può disporre inoltre di apposite aree destinate alla tumulazione, anche ipogea, delle ceneri di animali. La durata della custodia delle ceneri in tali tipologie di manufatti viene stabilita dal Gestore cimiteriale.

Art. 56 - Operazioni di dissepolitura

1. Le esumazioni vengono effettuate al termine del periodo previsto di inumazione.

2. Qualora, all'atto dell'esumazione, si verifichi la non completa mineralizzazione delle spoglie, si potrà procedere:

a) ad una nuova sepoltura in terra dei resti mortali, previa ricollocazione del resto in contenitore biodegradabile, qualora necessario;

b) all'incenerimento dei resti mortali, previa collocazione in idoneo contenitore dalle caratteristiche analoghe a quelle previste per la cremazione ed il trasporto dei resti mortali umani per cremazione.

In caso di disinteresse degli aventi titolo, la modalità di gestione dei resti mortali verrà decisa d'ufficio dal Gestore cimiteriale.

3. Qualora, all'atto dell'esumazione, si verifichi la presenza di resti ossei, si potrà procedere:

a) alla collocazione degli stessi in ossario comune;

b) all'incenerimento;

In caso di disinteresse degli aventi titolo, la modalità di gestione dei resti mortali verrà decisa d'ufficio dal Gestore cimiteriale.

4. In caso di incenerimento, i resti mortali e i resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

5. Le ceneri derivanti dei resti mortali da esumazione saranno disperse nell'area di dispersione cimiteriale, a meno di richiesta di riconsegna o di tumulazione da parte degli aventi titolo.

6. Il terreno liberato è utilizzabile per nuove sepolture.

7. Le estumulazioni delle ceneri dai manufatti vengono effettuate al termine del periodo definito dal Gestore del cimitero.

8. A seguito delle estumulazioni delle ceneri, si potrà procedere:

a) alla riconsegna delle ceneri agli aventi titolo, qualora richieste, che potranno disporre;

b) alla dispersione nell'apposita area cimiteriale. In caso di disinteresse degli aventi titolo, il gestore potrà effettuare d'ufficio tale operazione.

9. Il disinteresse degli aventi titolo si qualifica nella mancata comunicazione di proprie disposizioni sul destino dei resti mortali o delle ceneri entro il giorno dell'esumazione o dell'estumulazione.

10. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità

giudiziaria o, previa autorizzazione comunale a seguito di parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.

11. I sottoprodotti di origine animale derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti secondo i disposti del Regolamento CE n.1069/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 57 - Cessazione dell'attività e dismissione del cimitero

1. La comunicazione di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero deve essere indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. L'AUSL esprime parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della salute pubblica e del territorio.

2. La dismissione del cimitero può essere sempre effettuata se siano superati 5 anni dall'ultimo seppellimento di animali di piccola-media taglia, e 10 anni dall'ultimo seppellimento di animali di grossa taglia. Qualora sia necessaria la dismissione anticipata del cimitero, rispetto ai termini di cui al periodo precedente, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il turno di esumazione, dovranno, se il proprietario ne fa richiesta, essere esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso.

3. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi al cessare dell'attività. A tal proposito, deve essere effettuata la rimozione del cimitero e di tutte le strutture connesse e il ripristino della precedente destinazione.

4. A garanzia della esecuzione delle attività comprese nel presente articolo, verrà richiesta al gestore adeguata fidejussione che potrà essere svincolata solo ad avvenuta dismissione e messa in pristino dello stato dei luoghi.

Titolo XII – Disposizioni finali

Art. 58 Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000, le violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della normativa vigente in materia, comportano il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. la violazione degli articoli 23, 24, 38 comma 3 e 44 da 25,00 a 150,00 Euro;

b. la violazione degli articoli 6, 7, 9, 22 comma 6, 25, 27 comma 2, 35, 43, 45, 46 e 47 da 50,00 a 300,00 Euro;

c. la violazione degli articoli 5, 8, 12, 22 commi 2, 3, 4 e 5 da 75,00 a 450,00 Euro;

d. la violazione degli articoli 16, 17 e 18 da €. 350,00 a €. 500,00.

2. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3: la violazione dell'art. 8 comporta altresì, ai sensi dell'art. 20 della legge n°689/81, la confisca amministrativa degli animali. E' sempre disposto il sequestro amministrativo dell'animale il quale, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 571/1982, può essere affidato in custodia temporanea anche a privati ritenuti idonei.

3 bis: la violazione degli articoli 16, 17 e 18 può comportare, altresì, la confisca amministrativa degli animali.

4. In caso di violazione degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del presente Regolamento, il Comune ordina la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi ovvero, nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, il diniego della concessione di attendamento per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di accertamento della violazione stessa. In ogni caso, per le dichiarazioni mendaci si procederà a norma di legge.

Art. 59 - Proventi da irrogazione delle sanzioni

1. Almeno la metà dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento confluiranno in un apposita posta di bilancio da istituirsi e verranno utilizzati per finanziare progetti per la tutela e la difesa degli animali.

Art.60 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare le norme del presente Regolamento, per quanto di loro competenza, il Corpo di Polizia Locale, il personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e relativamente al Titolo III del presente regolamento, il Corpo Forestale dello Stato. Sono incaricate della vigilanza sul rispetto del presente Regolamento, in quanto relativo alla protezione degli animali, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla L.R. n.23/89, aventi la qualifica di guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi.

Art. 61 - Abrogazioni e incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 271, 272, 273, 274, 275 e 276 Sezione II – Capo VII (Igiene della Convivenza Uomo-Animale) del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente del Comune di Bologna, approvate con Deliberazione Odg. n.101, P.G.n.39451/2002, e modificate con Deliberazione Odg. n.101/2005, P.G. n.87424/2005, Odg. n.3/2007, PG. n.267996/2006 e O.d.g. n. 103/2008, PG n. 177421/08 sono abrogate dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Le disposizioni della Decisione di Massima di Giunta del 23.02.2004, P.G. n.38354, sono aggiornate dalle disposizioni del presente Regolamento.

3. Tutte le disposizioni contenute in regolamenti del Comune di Bologna incompatibili con le norme del presente regolamento sono abrogate.

4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione P.G.n.59589/2009.

Norme di Riferimento

Articolo 13 parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;

“Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni.

Circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - protocollo 20336 del 28-01-1997.

Artt. 823 e 826 del C.C.

Dpr 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”

Dpr 31/03/1979 “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato”

Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

Legge 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”

Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche

Legge Regionale 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”

Delibera di Giunta Regionale n. 2966/2001 “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della l.r. 8/94 e successive modifiche”

Legge 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”

Ordinanza ministeriale 27/08/2004 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani GU 213 del 10/9/2004 e succ. modifiche

Legge Regionale 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” e successive modifiche

Legge Regionale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna” e Delibera della Giunta Regionale 394/06 e 647/07 “Istruzioni tecniche di attuazione della L.R. 5/2005”

DGR Emilia Romagna n. 1302/2013

Regolamento di Tutela della Fauna Urbana

INDICE DEGLI ALLEGATI:

1. Schema di convenzione tipo con il Comitato di Gestione formato dai proprietari di cani per l'affidamento e la tutela delle aree destinate alla sgambatura dei cani.
2. Iter procedurale per la realizzazione di aree per la sgambatura dei cani.
3. Requisiti tecnici per la realizzazione dell'opera.
4. Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito di circhi o mostre itineranti

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO CON IL COMITATO DI GESTIONE FORMATO DAI PROPRIETARI DI CANI PER L’AFFIDAMENTO E LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE ALLA SGAMBATURA DEI CANI. (Capo II - Regolamento di Tutela della Fauna Urbana)

TRA

Il Comune di Bologna, Quartiere rappresentato dal Direttore

E

Il Comitato di Gestione rappresentato da in qualità di

si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Bologna istituisce un'area pubblica di proprietà comunale destinata alla sgambatura dei cani, ubicata in, a Bologna, all'interno dell'area denominata, codice patrimoniale, di cui all'allegata planimetria facente parte integrante della presente convenzione, di superficie pari a mq

ART. 2

Con la presente convenzione il Comune di Bologna procede all'affidamento a titolo gratuito al Comitato di Gestione, rappresentante cittadini proprietari di cani - d'ora in poi chiamato contraente delle attività di cura e tutela dell'area verde ad uso pubblico destinata alla sgambatura dei cani, di cui all'art. 1, secondo le modalità indicate negli artt. Seguenti.

ART. 3 - Oneri del Comune

È a carico del Comune di Bologna l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa.

Sono altresì a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, comprese le potature delle piante, la messa a dimora di nuove piante ecc. e la manutenzione ordinaria, secondo il calendario degli interventi già previsti nel Global Service, e ogni altra opera di mantenimento ad esclusione di quanto previsto dall'art. 4.

ART. 4 - Oneri del contraente

È sempre e comunque a carico del contraente la pulizia da cartacce e rifiuti vari, lo svuotamento giornaliero dei cestini porta rifiuti, la raccolta immediata degli escrementi dei cani, la costante chiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali.

Il Comitato assicura l'accesso all'area di sgambatura anche ai proprietari di cani che non fanno parte del Comitato stesso.

ART. 5

Il Quartiere, vigilerà sul buon andamento della gestione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 6

È vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Quartiere.

Il Contraente si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7

La presente convenzione non esonera in alcun modo i cittadini che usufruiscono dell'area di sgambatura, aderenti o meno al Comitato di Gestione, dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, sia con particolare riferimento all'obbligo di guinzaglio e/o museruola in tutte le altre aree pubbliche, alla raccolta immediata

degli escrementi e dalla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART. 8

Il contraente dovrà segnalare al Comune di Bologna, Quartiere, Ufficio, ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

Al contraente non è consentito alcun intervento che modifichi l'area convenzionata, salvo espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, previa richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso.

ART. 9

Gli iscritti al Comitato di Gestione devono avere adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di possesso o custodia di un cane, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 10

Il contraente dovrà sempre e comunque consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Bologna, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 11

La presente convenzione ha la durata di due anni, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto, e può essere rinnovata, per una durata massima di anni due ad ogni rinnovo, dal Quartiere previa verifica, ad ogni scadenza, dell'andamento della gestione.

ART. 12

L'Amministrazione Comunale, Quartiere, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario evidenziati dalla A.U.S.L o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche o di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area.

Qualora il contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Allegato 2

ITER PROCEDURALE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE PER LA SGAMBATURA DEI CANI (**Capo II - Regolamento di Tutela della Fauna Urbana**)

1. La richiesta di un'area cani è presentata da un Comitato di Gestione formato da un gruppo di firmatari proprietari di cani. Il Comitato di Gestione designa un referente quale portavoce e rappresentante del Comitato stesso; tale referente deve obbligatoriamente essere residente a Bologna e reperibile, per consentire regolari rapporti, anche epistolari, con i competenti uffici comunali.
2. La suddetta richiesta, con allegata planimetria in scala 1:200 in triplice copia che evidenzia la zona interessata e nello specifico l'area destinata alla sgambatura, è trasmessa al Direttore di Quartiere competente territorialmente quale responsabile del procedimento, ed altresì per conoscenza al Presidente di Quartiere ed agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali d'affezione – gestione dell'Anagrafe Animali d'Affezione - che dovranno esprimere parere motivato di fattibilità o meno.
3. La richiesta è sottoposta anche a verifica tecnico-economica di fattibilità, che può essere espressa direttamente dal Quartiere o, in subordine, dall'Ufficio competente relativamente al verde pubblico.
4. L'Ufficio competente relativamente al verde pubblico provvede: ad allestire l'area, compresa la realizzazione della recinzione, degli eventuali arredi e della cartellonistica informativa; alla manutenzione straordinaria, compresa la potatura delle piante, la messa a dimora di nuove piante; alla manutenzione ordinaria secondo il calendario degli interventi già previsti nel contratto di "Global Service"; a ogni altra opera di mantenimento.
5. Prima della consegna dell'area al Comitato di Gestione, lo stesso, nella persona del referente designato, sottoscrive specifica convenzione con il Quartiere per l'uso e la conduzione dell'area. Copia della convenzione è trasmessa agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e della tutela degli animali; l'ubicazione della nuova area è comunicata agli URP di tutto il Comune.
6. Il referente individuato assicura i collegamenti funzionali fra i competenti uffici del Comune e il Comitato di Gestione; i proprietari di cani componenti il Comitato assicurano la regolare iscrizione dei loro cani all'anagrafe canina.
7. Nel caso di recessione dalla convenzione da parte del Comitato di Gestione, il Quartiere, trascorsi tre mesi durante i quali non sono state avanzate altre richieste di gestione, dichiara decaduta la necessità della presenza di tale area e ne richiede la rimozione.

SCHEMA DELLE PROCEDURE

COMITATO: richiede area

+
+

QUARTIERE: propone area agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e sulla tutela degli animali

+
+

UFFICIO COMPETENTE VERDE PUBBLICO: d'intesa con ufficio competente sulla tutela degli animali valuta compatibilità, progetta, finanzia e realizza

+
+
+

QUARTIERE: sottoscrive convenzione con Comitato trasmettendone copia agli uffici competenti per quanto attiene alla materia degli interventi sul verde pubblico e sulla tutela degli animali

+

+

UFFICIO COMPETENTE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI: d'intesa con Ufficio competente sul Verde Pubblico gestisce la vigilanza avvalendosi del Corpo di Polizia Locale e dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL.

Allegato 3 REQUISITI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (Capo II)

Al fine di garantire omogeneità tra le varie aree, si elencano di seguito i requisiti necessari per la loro realizzazione:

1. Superficie minima dell'area mq. 600.
2. Distanza minima dalle proprietà confinanti e da esercizi commerciali ml. 40: possibile deroga con distanza non inferiore a ml. 20 quando ricorrano le seguenti condizioni:
 - area di sgambatura confinante con zona acustica di classe IV, V, VI; oppure
 - vani dell'edificio più prossimo, sulla facciata prospiciente l'area di sgambatura, non destinati a uso abitativo oppure con attività secondaria senza permanenza di persone nelle funzioni terziaria, produttiva, ricettiva (servizio igienico, ripostiglio, archivio, magazzino o deposito, retro di negozio, spogliatoio, etc.).
3. Recinzione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 27/2000, con rete metallica plastificata verde di altezza non inferiore a m. 1,80 su paletti in ferro zincati e verniciati verdi, alta da terra cm. 5 per permettere il taglio dell'erba.
4. Un cancello pedonale con possibilità di chiusura sia dall'interno sia dall'esterno, chiusura da assicurare permanentemente.
5. Un cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto.
6. Un cartello installato sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambatura cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. n. 27/2000, Regolamento di Convivenza Uomo-Animale).
7. Una bacheca installata all'interno dell'area in prossimità del cancello d'ingresso pedonale.
8. Panchine e cestini porta rifiuti con coperchio.
9. Una fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica e alla fognatura pubblica.
10. Un distributore di palette o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali, da installare all'esterno dell'area verde nei pressi dell'accesso più vicino all'area di sgambatura cani.
11. L'area dovrà mantenere la propria unitarietà e non avere suddivisioni interne.
12. Non è ammessa la realizzazione dell'area su solai né copertura dell'area con sabbia.

Allegato 4

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO.

Al Comune di

Il sottoscritto

nato aprovincia il residente a

provincia codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legale rappresentante del Circo dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo

Denominazione della Società

Sede legale

P. IVA

Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura

.....

Totale superficie necessaria per l'attendimento:

.....

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:

Nominativo del personale	Qualifica	Specie animale

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali ...

**Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata ildalla
Prefettura di**

Allego: - copia dell'autorizzazione.

- n°planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:

1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)

1. agli animali non pericolosi.

- Relazione descrittiva delle strutture.

- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Elenco completo di tutte le specie ospitate:

Genere e specie (Nome scientifico)	Numero di esemplari

Verificare se il totale dei metri quadri necessari ad ospitare tutti gli animali è compatibile con i metri quadri disponibili nell'area di attendamento individuata.

Gli animali di cui all'elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione individuale.

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non sono stati prelevati in natura.

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Strutture di ricovero degli animali.

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nella delibera della Giunta regionale n. 647/2007 recante i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni della Regione Emilia Romagna.

In particolare, per le specie per le quali sono indicati criteri specifici del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant'altro previsto.

Per le specie non considerate vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni , ai sensi dell'art. 21 della legge 241/90 (sanzioni di cui all'articolo 483 del Codice Penale), dichiaro che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.”

Data

Firma del Legale Rappresentante

.....